

CC del 28/11/2022 – Adozione Variante PUC – zone F

Gruppo di Opposizione COMUNIDADE

Contro Relazione Preliminare di Assoggettabilità alla VAS

In merito a quanto riportato nella relazione preliminare di assoggettabilità alla **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** dal punto di vista tecnico si osserva che NON è assolutamente condivisibile quanto riportato a conclusione della relazione dove viene affermato dal tecnico che *“si ritiene che NON SIA NECESSARIO, sottoporre la variante al Piano Urbanistico Comunale, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”* ma che è **vero esattamente il contrario** in quanto:

1) Nelle linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali approvate con Deliberazione della G.R. n.44/51 del 14/12/2010 viene precisato che **NON sia necessaria la VAS qualora le varianti ai piani:**

a. contengano correzioni di errori cartografici del PUC stesso (e non è il caso della variante in questione)

b. non determinino incrementi del carico urbanistico (e la variante in questione prevede un consistente incremento dei volumi edificabili e quindi del carico urbanistico);

2) la stessa norma nazionale, e precisamente la L. n. 1150/1942 (così come modificato dalla L. n. 106 del 2011), all'art. 16, seppur trattando l'argomento dei piani attuativi, recita: *“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica NON è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”* ponendo chiaramente le **condizioni entro le quali NON sia necessaria la VAS:**

a. Non modifica dell'“assetto localizzativo delle nuove previsioni” (e la variante in questione individua un nuovo intervento che prevede una pesante trasformazione del territorio e ne prevede il cambio di destinazione d'uso di un altro intervento già previsto nel vigente PUC);

b. Non modifica degli *“indici di edificabilità gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici”*. E la variante in questione:

i. modifica i volumi massimi edificabili, individuando una nuova Zona F4 con conseguente incremento degli indici di fabbricabilità di quelle aree, che si trasformano da agricole in “turistiche”;

ii. Modifica degli usi ammessi: da Centro educazione ambientale a struttura ricettiva - Affittacamere -

iii. Modifica le previsioni planivolumetriche del PUC con nuove costruzioni e nuovi interventi;

3) In conclusione l'impatto sull'ambiente delle previsioni di variante allo strumento urbanistico PUC è fortemente cambiato per le aree oggetto di variante. Questo è chiaro anche alla luce della lettura all'art. 5, lett. c) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - per cui si deve intendere per impatto ambientale qualunque effetto significativo, diretto e

indiretto, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: (...) territorio, suolo, acqua, aria e clima; iv) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; v) nonché l'interazione tra i fattori sopra elencati;

4) Inoltre non bisogna trascurare il "livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento" nonché lo stesso grado effettivamente percepito dalla popolazione gavoese, che da sempre a cuore la zona del lago.;

5) Non ultimo c'è da evidenziare che si tratta sempre di aree sottoposte a **vincolo paesaggistico** ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

6) Altro aspetto da evidenziare riguarda il fatto che l'art. 11, comma 3, D. Lgs. 152/2006 prevede espressamente come la VAS debba essere svolta anteriormente rispetto all'approvazione di piani o programmi o al più contestualmente alla formazione degli stessi. Infatti, la norma chiarisce che la VAS "è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione".

Si ribadisce quindi la necessità che per questa variante sostanziale al Piano Urbanistico Comunale sia necessario, a tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio, dei diritti dei suoi abitanti, un percorso canonico di Valutazione Ambientale Strategica dipanato in tutte le sue fasi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e della cittadinanza.

Si chiede che questa relazione sia allegata e inviata assieme a tutta la documentazione agli uffici Provinciali competenti.

Gavoi, 28/11/2022

I consiglieri di Opposizione

Luca Sedda;

Selene Deiana;

Giovanni Cugusi;

Enrico Mura.